Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Lunedì, 7 febbraio** — **Numero 30**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0,25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0,30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data 5 corrente mese, ha accettato le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, rassegnate dall'on. EUGENIO MAURY, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 836 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 511, e l'art. 5 del Nostro decreto 24 maggio 1908, n. 237;

Vista la domanda del comune di Misterbianco;

Sentito l'avviso dei capi della Corte di appello di Catania;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura,

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art 1.

Nel territorio del 3° mandamento di Catania è istituita una sezione di pretura, con giurisdizione sui comuni di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia e con sede nel comune di Misterbianco.

Art. 2.

L'ufficio della suddetta sezione di pretura comincerà a funzionare decorsi novanta giorni dalla data della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 837 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 3ª) e 24 luglio 1887, n. 4875 (serie 3ª); il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis* (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª); e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429, 12 luglio 1908, n. 444, e 15 luglio 1909, n. 521;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 4 luglio 1909 fra i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici e pel tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società nazionale di ferrovie e tramvie » per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, a binario normale ed a trazione a vapore, da Iseo a Rovato, e del tronco di allacciamento Bornato-Paderno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 69 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dello esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Iseo a Rovato e del tronco di allacciamento Bornato-Paderno.

Fra le LL. EE. l'avv. Luigi Dari, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, in assenza del ministro, giusta delega qui unita sotto il n. I, il prof. Giuseppe Fasce, sottosegretario di Stato per il tesoro, in assenza del ministro, giusta delega qui unita sotto il n. II, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e il signor ing. cav. Giuseppe Ottone, direttore generale della Società nazionale di ferrovie e tramvie (anonima - sede in Roma - capitale lire otto milioni versato) delegato con ogni più ampio potere per stipulare e firmare come da estratto autentico della deliberazione del Consiglio d'amministrazione della predetta Società in data 28 marzo 1909, rilasciato dal notaio signor comm. dott. Enrico Capo in Roma, il 2 giugno 1909, qui allegato sotto il n. III.

Si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo concede alla Società nazionale di ferrovie e tramvie, la ferrovia Iseo-Rovato ed il tronco di allacciamento Bornato-Paderno fra detta ferrovia e la linea Iseo-Brescia, della lunghezza complessiva di km. 20 + 913.84 a binario normale di m. 1.445 misurati tra le faccie interne delle rotaie ed a trazione a vapore, che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

Il costo di costruzione della linea e di prima dotazione del materiale rotabile e di esercizio è preventivato in L. 3,095,307.

La concessione è fatta alle condizioni della presente Convenzione e relativo capitolato, che ha per ogni effetto valore contrattuale, e sotto l'osservanza delle vigenti leggi, del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

Art. 2.

Progetto di massima.

Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata concessa secondo i progetti di massima redatti dall'ing. L. Contivecchi in data 15 dicembre 1905 e 1° febbraio 1908 ritenuti ammissibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici coi voti 28 novembre 1908, n. 1643 e 15 dicembre 1908, n. 1797, e sotto l'osservanza delle modifiche, avvertenze e prescrizioni in essi contenute.

Art. 3.

Progetto esecutivo.

Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto di approvazione della concessione, il concessionario dovrà presentare all'approvazione governativa il progetto esecutivo della linea, in doppio esemplare bollato, redatto in base al progetto di massima ed ai voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Termine per l'esecuzione.

Il concessionario dovrà incominciare i lavori entro due mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e compiere l'intera linea entro due anni dalla stessa data.

Il concessionario dovrà altresì fare le provviste occorrenti, perchè nel termine stabilito sia ultimata ed aperta l'intera linea al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 5.

Tutela degli operai.

Il concessionario si obbliga ad osservare durante la costruzione della linea, le clausole che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici a tutela degli operai adibiti alla esecuzione di lavori per conto diretto dello Stato. In caso d'inosservanza il concessionario sarà passibile delle penalità che verranno fissate a sanzione delle clausole suddette.

Art. 6.

Durata della concessione.

La concessione ha la durata fino al 23 giugno 1971 giorno in cui scadono la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Iseo-Breno-Edolo, di cui la convenzione 20 giugno 1901, approvata con decreto Reale n. 366 del 23 giugno 1901, e la concessione per l'esercizio della ferrovia Iseo-Brescia di cui il contratto 11 luglio 1907 approvato con decreto Reale n. 386 del 21 luglio 1907, convertito in legge 5 aprile 1908 n. 137. Decorso tale termine il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e

sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici, ancora utilizzabili, in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione. Perciò tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 7.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia il concessionario ha depositato a titolo di cauzione la somma di L. 155,000, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 429 rilasciata il 28 giugno 1909 dalla Direzione generale della cassa dei depositi e prestiti.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate, fino alla concorrenza di quattro quinti, a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste. Però, agli effetti dell'art. 5 l'Amministrazione governativa avrà la facoltà di dedurre dall'importo di dette rate le somme che venissero eventualmente pagate, previa diffida, dall'Amministrazione stessa agli operai per salari non corrisposti dal concessionario.

L'ultimo quinto sarà restituito dopo il collaudo finale, che avrà luogo entro due anni dalla data dell'apertura dell'intera linea all'esercizio, salva deduzione delle multe in cui eventualmente incorresse il concessionario per inosservanza delle clausole a tutela degli operai. Il quinto potrà anche essere trattenuto se, in seguito alle pubblicazioni degli avvisi di cui all'art. 360, della legge sulle opere pubbliche, non risulteranno tacitati i proprietari i cui beni furono espropriati o danneggiati.

Art. 8.

Sovvenzione chilometrica.

Per la costruzione e l'esercizio di questa ferrovia lo Stato corrisponderà per anni 50 la sovvenzione annua chilometrica di L. 4884 sull'intera lunghezza della linea, misurata da:

a) per la linea principale Iseo-Rovato, dal punto di distacco, nella stazione di Iseo, della ferrovia Iseo-Breno-Edolo dalla ferrovia Iseo-Brescia all'estremo dei binari di servizio della stazione indipendente di Rovato, od all'asse del F. V. della stazione di Rovato delle ferrovie dello Stato secondo che, con l'approvazione del progetto esecutivo, venga stabilito di impiantare a Rovato una stazione indipendente, testa della nuova linea, adiacente a quella delle ferrovie dello Stato o di allacciare direttamente la linea Iseo-Rovato alla Milano-Venezia ed istituire a Rovato una stazione comune con quella delle ferrovie dello Stato;

b) per il tronco di allacciamento Bornato-Paderno, dalla punta dell'ago dello scambio di diramazione di detto tronco dalla linea Iseo-Rovato nella stazione di Bornato, al punto di innesto alla linea Iseo-Brescia dopo l'attuale fermata di Paderno;

c) per il raccordo Paderno-Monterotondo dalla punta dell'ago dello scambio di diramazione dopo la stazione di Paderno, al punto d'innesto verso Monterotondo con ferrovia Iseo-Brescia.

La liquidazione della sovvenzione sarà fatta in base alla misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo l'apertura della linea all'esercizio, fermo restando l'obbligo di presentare i consuntivi regolarmente documentati e le relative scritturazioni.

Agli effetti di tale liquidazione, sulla lunghezza indicata nell'art. 1 della presente convenzione non sarà tollerata eccedenza maggiore del 2 0[0.

Art. 9.

Ripartizione della sovvenzione.

La sovvenzione governativa di L. 4881 a km. è attribuita per L. 4393 alla costruzione e per L. 488 a garanzia dell'esercizio.

Art. 10.

Decorrenza della sovvenzione.

La decorrenza della sovvenzione sarà stabilita dalla data di apertura della intera linea al pubblico esercizio.

Il pagamento della sovvenzione verrà fatto a rate annuali posticipate, le quali potranno essere dal Governo determinate anche in modo da provvedere al pagamento della intera sovvenzione entro 50 anni dalla data della concessione.

Il pagamento della sovvenzione, per la quota non vincolata agli effetti dell'art. 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, dell'art. 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e dell'art. 7 della legge 12 luglio 1909, n. 444, sarà in tutto od in parte sospeso, per i periodi di tempo nei quali per cause non derivanti da forza maggiore debitamente accertata, l'esercizio venisse in tutto od in parte sospeso, o desse luogo a ripetute e gravi irregolarità.

Art. 11.

Partecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio.

Quando il prodotto lordo chilometrico, di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, abbia raggiunto la somma di L. 11,100, lo Stato parteciperà sull'eccedenza nella misura del 30 0[0.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 11 predetto, l'interesse legale commerciale viene riconosciuto del 5 0[0.

Nel caso di azioni ammortizzate e sostituite con cartelle di godimento, il 50 0[0 spettante allo Stato sarà commisurato all'eccedenza dell'1 0[0.

Per l'accertamento del prodotto netto dovranno essere computati fra i prodotti, la sovvenzione governativa ed i contributi degli enti interessati, i quali sono stabiliti in misura non inferiore a L. 150,768 complessivamente, da non poter subire diminuzione anche in caso di mancato pagamento o di negata esistenza della obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi, dovendo questo restare in ogni caso a rischio esclusivo del concessionario.

Poichè nella nuova stazione di Paderno i due tronchi di raccordo verso Brescia e verso Iseo dell'allacciamento Bornato-Paderno con la linea in esercizio Iseo-Brescia, sostituiranno il tratto di questa linea fra gli innesti di detti raccordi, resta stabilito che, sui prodotti afferenti ai raccordi stessi, computati dalla stazione di Paderno, la compartecipazione dello Stato sarà determinata nella misura ed alle condizioni di cui la convenzione 11 luglio 1907 per la concessione dell'esercizio della ferrovia Brescia-Iseo, approvata col decreto Reale 21 luglio 1907, n. 386, convertito in legge 5 aprile 1908, n. 137.

Art. 12.

Contabilità.

Agli effetti degli articoli 18 e seguenti della legge 16 giugno 1907, n. 540, resta stabilito che la situazione patrimoniale ed il conto speciale dell'esercizio debbono essere tenuti separati e distinti da quelli di altre linee o di altro intraprese dello stesso concessionario.

Art. 13.

Riscatto.

In caso di riscatto della ferrovia, a termini dell'art. 8 e seguenti della legge 12 luglio 1908, n. 444, sulla costruzione e concessione di ferrovie, per determinare la somma dovuta dallo Stato, verrà detratta dall'indennità di riscatto, stabilita secondo le norme di detto articolo, la somma costituente l'offerta degli enti interessati, verso i quali perciò il concessionario potrà ripetere il pagamento dei con-

corsi medesimi, e ciò senza responsabilità alcuna del Governo a causa di mancato pagamento o di negata esistenza dell'obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi.

Resta inoltre convenuto che l'annualità di riscatto verrà diminuita dell'interesse 4.86 per cento sul valore di stima del materiale rotabile e di esercizio al momento del riscatto, e sull'ammontare a detta epoca della parte che spetta al concessionario del relativo fondo di rinnovamento costituito a termini del seguente articolo 17.

Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate al comma 1° dell'art. 6 della presente convenzione.

Qualora invece si proceda al riscatto, a termini dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, la sovvenzione governativa da comprendersi nell'annualità del riscatto sarà trasformata in quella corrispondente al periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione, salvo che il concessionario non domandi che gli sia continuata la sovvenzione per il periodo stabilito, ed in tal caso l'annualità di riscatto sarà calcolata escludendo dall'attivo del conto di esercizio l'importo della sovvenzione, e se il prodotto netto sarà negativo, la differenza sarà dedotta dalla sovvenzione stessa.

L'annualità di riscatto potrà, a scelta del Governo, essere convertita in un capitale corrispondente, col ragguaglio del cento per 4.86 da pagarsi all'atto del riscatto.

Parimente nel caso ed agli effetti del penultimo capoverso dell'art. 8 della citata legge, viene convenuto che l'annualità verrà pure corrisposta al saggio del 4.86 per cento.

Art. 14.

Penalità per eccedenza di termini.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'art. 3 della presente convenzione per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 4 della presente convenzione, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli con la ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno. Tali proroghe si intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 4 per la ultimazione dei lavori.

Se dopo un anno dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 4, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nei termini stabiliti al citato art. 4, o diversamente fissati in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di L. 100 per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita della intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 15.

Valore delle opere in caso di decadenza.

Nei casi di decadenza dalla concessione nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili, da nominarsi come all'art. 22, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 16.

Rinuncia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea, nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario.

Art. 17.

Costituzione di fondi speciali.

Alla scadenza del primo anno dall'apertura della ferrovia all'esercizio il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e del materiale mobile.

Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L. 70, 100 e 120 per ogni chilometro di linea, secondo che il prodotto lordo non superi le L. 6000, 9000 e 12,000 rispettivamente, e di L. 150 se il prodotto stesso supera le L. 12,000.

Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno.

Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti; ed il concessionario potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito.

In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato.

In caso di riscatto o di scadenza della concessione, il complessivo fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico di armamento passerà a titolo gratuito in proprietà dello Stato e quello del materiale mobile verrà ripartito fra lo Stato ed il concessionario nella stessa proporzione nella quale stanno fra loro al momento del riscatto o della cessazione della concessione, l'eccedenza della sovvenzione chilometrica, di cui all'art. 8, sulla quota di partecipazione dello Stato ai prodotti lordi, e detta quota di partecipazione.

Art. 18.

Cessione della concessione.

È nulla la cessione della concessione della ferrovia, o della sola costruzione, o del solo esercizio, senza l'approvazione governativa.

Art. 19.

Tasse di sorveglianza.

In corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della linea, il concessionario pagherà al tesoro la somma di annue L. 1300, durante la costruzione e quella annuale di L. 50 a chilometro durante l'esercizio.

Art. 20.

Tassa di registro.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di L. 1.

Saranno parimente registrati col diritto fisso di L. 1 per ogni proprietà, gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto o la espropriazione si rendano necessari per successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 21.

Questioni.

Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al ministro dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente Convenzione e dell'annesso capitolato, il Ministero ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato.

Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni, che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo sarà nominato d'accordo fra le parti stesse, e, in difetto, dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

In ogni caso dovranno essere deferite al giudizio degli arbitri le controversie dipendenti dall'applicazione dell'art. 263 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 22.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario, per gli effetti di questa convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa.

Art. 23.

Validità della convenzione.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.

Fatta a Roma quest'oggi quattro del mese di luglio dell'anno millenovecentonove.

Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici
Luigi Dari.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro
Giuseppe Fasce.

Il direttore generale della Società nazionale di ferrovie e tramvie
Giuseppe Ottone.

G. Corniani, teste.
Luigi Cappelletti, id.

avv. *Deo Dei*
Segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Il numero 26 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo unico della legge 26 dicembre 1909, n. 791;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme contenute negli articoli 3 e 4 (primo comma) del R. decreto 16 dicembre 1909, n. 775, sono estese a tutti i comuni dei circondari di Reggio Calabria e di Palmi per la revisione delle rispettive liste elettorali, politiche ed amministrative, per l'anno 1910.

Agli effetti dell'art. 4, primo comma, anzidetto il comune di Bagnara è classificato fra quelli aventi una popolazione maggiore di 2500, e minore di 10,000 abitanti; il comune di Campo fra quelli aventi una popolazione maggiore di 1000 e minore di 2500 abitanti; il comune di San Procopio fra quelli aventi una popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Art. 2.

Le norme stabilite negli articoli 2, 5, 6 e 7 del R. decreto citato nell'articolo precedente sono estese ai comuni di Bagnara, Calanna, Campo, Cannitello, Catona, Gallico, Gallina, Pellaro, Rosoli, Salice, Sant'Alessio, Sambatello, San Roberto, Scilla, Villa San Giovanni, Palmi, Sant'Eufemia d'Aspromonte per la revisione delle rispettive liste elettorali, politiche ed amministrative, per l'anno 1910.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO – SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 gennaio 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Palmi (Reggio Calabria).

SIRE!

Per assicurare gli utili effetti della sua gestione il commissario

straordinario di Palmi deve ancora risolvere importanti questioni attinenti al risorgimento della città, e specialmente quelle relative al piano regolatore del nuovo abitato, alla istituzione della colonia agricola, alla sistemazione della rotabile per la stazione, alla illuminazione elettrica dei nuovi rioni baraccati, all'immissione in possesso definitivo delle baracche.

Occorre, perciò, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale, e la legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Palmi è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto del 1° agosto 1907, n. 636;

Vista l'ordinanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio 31 marzo 1898, che regola l'importazione nel Regno, per via di mare, degli animali, prodotti ed avanzi animali;

Riconosciuta la necessità di disciplinare l'importazione nel Regno, per via di terra, delle pelli e degli altri prodotti greggi o avanzi animali;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione nel Regno, per via di terra, delle pelli e degli altri prodotti greggi e avanzi animali è permessa a condizione che tali merci sieno accompagnate da un certificato sanitario di origine, rilasciato dalle autorità locali attestante che provengono da animali sani e che il Comune cui gli animali stessi appartengono è immune da malattie infettive e contagiose.

Art. 2.

La presente ordinanza non deroga alle disposizioni contenute in proposito nelle speciali convenzioni in vigore coi vari paesi esteri.

Art. 3.

I signori prefetti delle Provincie di confine e gli uffici doganali sono incaricati dell'esecuzione di questa ordinanza che andrà in vigore col 15 febbraio prossimo.

Roma, addì 31 gennaio 1910.

Il ministro
SONNINO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 268,305 e n. 400,413 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente ai nn. 1,080,974 e 1,293,879 del già consolidato 5 0[0), per L. 11.25 e L. 3.75, rispettivamente, la prima al nome di Esposito *Carmela, Raffaela,* Antonetta, Tommaso e Vincenzo di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Esposito Pietro e Aurilia Rosina, domiciliati a Napoli; la seconda al nome di Esposito *Carmela, Raffaela,* Antonetta, Maria Rosa e Vincenzo di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre e suoi figli nascituri, domiciliati in Torre del Greco (Napoli), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Esposito *Maria-Carmela, Maria-Raffaela.....* ecc. (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 febbraio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75, n. 300,073 di iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,145,632 del soppresso consolidato 5 0[0) per L. 30 al nome di La Rocca *Assunta* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fusco Carolina vedova La Rocca domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a La Rocca *Genoveffa* fu Francesco, ecc. (come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 febbraio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 469,689 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 37.50, al nome di Ferrari *Mariannina, Giuseppina,* Francesco, Vincenzo, Angelo, *Giosafatta,* Pietro e Carmela fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Sarandria Rosa fu Giuseppe vedova di Ferrari Domenico, domiciliata in Castrovillar (Cosenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferrari *Maria-Teresina,* detta comunemente Mariannina, *Maria-Giuseppa,* detta comunemente Giuseppina, Francesco, Vincenzo, Angelo, *Giosafat,* Pietro e Carmel minori ecc. come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 febbraio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, cioè n. 403,583 e 587,800 rispettivamente di L. 150 e L. 1147.50, al nome di Podestà Maria Margherita Concezione fu *Andrea-Francesco*, ecc., furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Podestà Maria Margherita Concezione fu *Francesco*, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 febbraio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0:

1° n. 250,490 di L. 105 (già consolidato 5 0[0, n. 1,056,222 di L. 140), a favore di Taverna *Alberto* fu Pietro, minore, sotto la tutela di Sacco Giuseppe fu Stefano;

2° n. 304,894 di L. 225 (già consolidato 5 0[0, n. 1,154,332 di L. 300), a favore di Taverna *Alberto-Umberto* fu Pietro, minore, ecc. (come sopra);

3° n. 309,745 di L. 112.50 (già consolidato 5 0[0, n. 1,162,458 di L. 150), a favore di Taverna *Umberto-Alberto* fu Pietro, minore, ecc. (come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi a Taverna *Umberto* fu Pietro minore, sotto la tutela di Sacco Giuseppe fu Stefano, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 5 febbraio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, n. 168,725 per L. 262.50 (già consolidato 5 per cento n. 833.162 di L. 350), al nome di Fancelli Amelia e *Nella* di Enrico, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliate a Prato (Firenze), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fancelli Amelia ed *Elidè* di Enrico, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliate in Prato (Firenze), vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 febbraio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Sileo Antonio fu Pasquale ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 141 ordinale, n. 40 di protocollo e numero 1781 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Potenza, in data 27 gennaio 1909, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 135, cons. 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1909.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al detto signor Sileo Antonio fu Pasquale il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 febbraio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 febbraio, in L. 100.65.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 7 al giorno 13 febbraio 1910, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.65.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

5 febbraio 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.44 51	102.57 51	104.07 32
3 1/2 % *netto*	104.02 83	102.27 83	103.63 0[illegible]
3 % *lordo*	71.87 50	70.67 50	71.03 78

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE DELL'INSEGNAMENTO

Ammissione nel R. Istituto forestale di Vallombrosa.

Ai signori prefetti, ispettori forestali, presidi di Licei ed Istituti tecnici del Regno e direttori di Scuole superiori, speciali e pratiche d'agricoltura.

È aperto un concorso per 19 posti di alunno nel R. Istituto forestale di Vallombrosa, il quale comprende un corso di studi di quattro anni che incomincia nel mese di marzo 1910, ultimato il quale, gli alunni medesimi conseguiranno la nomina di sottoispettori forestali aggiunti, con l'annuo stipendio di L. 2000.

I giovani ammessi nell'Istituto forestale di Vallombrosa fruiscono

della facoltà concessa dalla legge sul reclutamento agli studenti universitari, di ritardare, durante il corso quadriennale di studi, l'obbligo del servizio militare, anche fino al 26° anno di età.

Per essere ammessi all'esame di concorso, occorre che i giovani siano forniti della licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione di agrimensura, di agronomia o di fisico-matematica), o del corso superiore delle RR. scuole di viticoltura e di enologia.

Gli esami si terranno a Roma, presso la sede del Ministero d'agricoltura, a partire dal giorno 7 marzo 1910, alle ore 9.

Le domande di ammissione al concorso si riceveranno presso questo Ministero, Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale (divisione VII, sezione 2ª), sino al 28 febbraio 1910.

Ogni domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che l'aspirante abbia compiuto i 17 anni e non oltrepassato i 22;

2° certificato di immunità penale;

3° certificato medico, comprovante che l'aspirante non è affetto da alcun vizio organico ed è di valida costituzione fisica;

4° atto di fideiussione pel pagamento di annue L. 750 per quattro anni.

La pensione annua per gli alunni è fissata in L. 750, pagabile in due rate uguali anticipate, l'una ad aprile e l'altra a luglio.

Oltre al pagamento della pensione, ogni alunno deve versare L. 200 in due rate, l'una all'atto dell'ingresso e l'altra nel luglio dell'anno medesimo, per la divisa che viene fornita dall'Istituto.

Inoltre deve depositare nelle mani dell'economo L. 50 per oggetti di cancelleria ed altre spese eventuali.

Gli alunni dovranno inoltre essere forniti degli oggetti descritti nella nota che fa seguito alla presente circolare, alla quale prego V. S di dare la maggiore pubblicità in modo che giunga a tutte le persone che ne possono avere interesse, informandole dei notevoli vantaggi che offre la carriera nell'Amministrazione forestale. Gli ufficiali forestali entrano nel ruolo in qualità di sotto-ispettori forestali aggiunti, con un primo stipendio di L. 2000, e sono posti in grado di raggiungere i posti di sotto-ispettori di 1ª classe con L. 5000 e di aspirare al posto d'ispettore superiore con uno stipendio di L. 8000. Aggiungasi che siccome l'organico forestale, che qui appresso si riporta, per gli effetti della legge 5 luglio 1908, n. 365, è aumentato il numero degli ufficiali forestali, le promozioni, specialmente nei primi tempi, saranno relativamente assai rapide.

Roma, addì 2 febbraio 1910.

Il ministro
LUZZATTI.

Nota degli oggetti di corredo per gli alunni del R. Istituto forestale di Vallombrosa.

N. 12 camicie di tela bianca;
» 4 camicie di lana;
» 8 paia mutande di tela e 4 di lana;
» 24 paia calze, delle quali 8 di lana;
» 24 fazzoletti;
» 4 paia lenzuoli di tela;
» 8 federe da guanciali;
» 2 coperte bianche da letto;
» 1 posata da tavola, cioè cucchiaio, forchetta, coltello, e cucchiaino da caffè;
» 12 asciugamani;
» 6 tovaglioli;
» 1 maglia da ginnastica;
» 12 colletti chiusi, alla militare;
» 6 paia di polsini;
» 3 paia di guanti di pelle bianca scamosciata;
» 2 paia di stivalini con elastici, alla militare;
» 1 paio di stivali all'alpina;
» 1 pettine, 1 spazzola da capelli, 1 spazzola da panni ed 1 spazzola da scarpe.

Programma per gli esami di ammissione nel R. Istituto forestale di Vallombrosa.

Prova scritta.

Matematica. — Risoluzione di un problema di algebra, geometria e fisica in base ai programmi di esame per la licenza liceale.

Per la prova si concederanno 6 ore di tempo.

Prove orali.

1° *Matematica.* — Geometria piana e solida, algebra elementare sino alle equazioni di 2° grado, trigonometria piana; secondo i programmi dei ginnasi-licei.

2° *Fisica e chimica.* — Fisica e chimica generale; secondo i programmi dei licei.

3° *Storia naturale.* — Botanica, zoologia, mineralogia; secondo programmi per la licenza liceale.

La durata di ciascuna prova sarà di 10 minuti.

Nuovo organico degli ufficiali forestali.
(Legge 5 luglio 1908, n. 365).

Ispettore superiore di 1ª classe n. 1 a L. 8000 - 8000.
Ispettore superiore di 2ª classe n. 3 a L. 7000 - 21,000.
Ispettore superiore di 3ª classe n. 2 a L. 6000 - 12,000.
Totale L. 41,000.
Ispettore di 1ª classe n. 12 a L. 5000 - 60,000.
Ispettore di 2ª classe n. 12 a L. 4500 - 54,000.
Ispettore di 3ª classe n. 12 a L. 4000 - 48,000.
Totale L. 162,000.
Sottoispettore di 1ª classe n. 65 a L. 3500 - 227,500.
Sottoispettore di 2ª classe n. 65 a L. 3000 - 195,000.
Sottoispettore di 3ª classe n. 65 a L. 2500 - 162,500.
Sottoispettori aggiunti n. 43 a L. 2000 - 86,000.
Totale L. 671,000.
Totale ufficiali n. 280.
Totale generale L. 874,000.

Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

Concorso a sei posti di maestro censore straordinario nelle Regie scuole pratiche di agricoltura.

L'avviso di concorso 4 gennaio 1910 per sei posti di maestro censore straordinario nelle Regie scuole pratiche di agricoltura, con lo stipendio di L. 1600, è modificato come appresso:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato al 21 febbraio corrente: gli esami avranno principio il primo marzo successivo.

Al capoverso così formulato: « Per i censori maestri incaricati, che prestano servizio regolare nelle Regie scuole pratiche di agricoltura da almeno un biennio, sarà sufficiente, come titolo accademico, la presentazione del diploma di licenza conseguito presso una scuola secondaria governativa o pareggiata » si aggiunge « per i funzionari stessi il limite di età è fissato a 50 anni ».

Roma, 5 febbraio 1910.

Per il ministro
CODACCI-PISANELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le ultime notizie sull'andamento del conflitto greco-turco per la questione cretese continuano ad avere intonazione pacifica.

Un dispaccio da Parigi, 5, informa che nel consiglio dei ministri, tenutosi ieri l'altro all'Eliseo, il ministro degli esteri, Pichon, espose la situazione attuale in Oriente e disse che le proposte fatte dal Gabinetto di Parigi ai Gabinetti di Pietroburgo, Londra e Roma

relativamente alle misure da prendere per impedire complicazioni circa le relazioni tra la Grecia e la Turchia in seguito alla questione di Creta hanno condotto ad un accordo. Esse saranno oggetto di una nota ufficiale delle quattro potenze protettrici al Comitato esecutivo cretese.

Le dichiarazioni dei Governi di Costantinopoli e di Atene permettono del resto di non più temere le cause di difficoltà che si credeva potessero sorgere.

Queste buone disposizioni sono confermate dai seguenti dispacci da Costantinopoli, 5 e 6:

Il ministro di Grecia, Gryparis, ha fatto al ministro degli esteri una dichiarazione ufficiale che i timori relativi all'assemblea nazionale greca sono privi di fondamento. La convocazione dell'assemblea è dovuta a motivi inerenti al ristabilimento dell'ordine e della calma all'interno e al desiderio di evitare difficoltà all'estero e di aggiornare la data delle elezioni, che avranno luogo nel dicembre o nel gennaio prossimi.

Il Governo ellenico spera che la Porta apprezzerà l'importanza di tale misura, la quale prova il sincero desiderio di mantenere buone relazioni con la Turchia.

Il ministro degli esteri, Rifaat pascià, alla dichiarazione fattagli dal ministro di Grecia, Griparys, circa il desiderio del Governo greco di voler mantenere relazioni amichevoli colla Turchia, ha risposto esprimendo la sua soddisfazione per tale dichiarazione ed assicurando che anche la Porta desidera di mantenere relazioni di buon vicinato con la Grecia.

Altro dispaccio da Costantinopoli dice che le assicurazioni date dalle potenze circa le dichiarazioni amichevoli della Grecia sono considerate tali da eliminare ogni pericolo di complicazioni.

Quelle assicurazioni hanno prodotto una impressione eccellente in tutti i circoli.

Il giornale *Ikdam* felicita il Governo per il successo ottenuto, e ringrazia, in nome della pubblica opinione ottomana, la stampa europea, per l'appoggio che essa ha dato alla Turchia nella quetione cretese.

Del conflitto si sono occupati anche i ministri degli esteri di Serbia e di Austria-Ungheria in una visita che il Milovanovich di passaggio per Vienna ha fatto al conte di Aehrenthal. Di essa l'ufficioso *Fremdenblatt* scrive:

Nel loro colloquio il conte di Aehrenthal e il ministro degli affari esteri serbo, Milovanovic, hanno avuto occasione di discutere sulla situazione nella penisola balcanica in relazione all'aggravarsi dei rapporti fra la Turchia e la Grecia.

Anche gli affari di politica commerciale pendenti tra l'Austria-Ungheria e la Serbia sono stati discussi nel modo più amichevole.

***

Tutte le informazioni da Pietroburgo e da Berlino fanno ritenere che le trattative per un riavvicinamento fra la Russia e l'Austria-Ungheria sono destinate ad un completo insuccesso, malgrado tutte le blandizie austriache al Governo di Pietroburgo. A Vienna si sperava in un esito favorevole, e già si annunziava una visita dell'Arciduca ereditario allo Czar. Tale visita viene oggi smentita.

Ciò malgrado la stampa austriaca prosegue a spingere la Russia al riavvicinamento.

La *Neue Freie Presse* in argomento scrive:

L'esperienza ha dimostrato che l'anarchia comincia nei Balcani non appena la Russia e l'Austria si separano, e la loro rivalità può venire sfruttata dai partiti col pericolo di una guerra le cui conseguenze sarebbero irragionevolmente sproporzionate alle cause. Il riavvicinamento austro-russo sarebbe una garanzia di pace. Esso porrebbe termine alle agitazioni balcaniche e offrirebbe nello stesso tempo alla Russia il vantaggio di lasciarle maggior libertà per la sua politica nell'Estremo Oriente. Con ciò l'Austria offre alla Russia quel vantaggio di sicurezza di cui godette durante l'accordo di Mürzsteg e pel quale non ebbe bisogno di guardarsi le spalle durante la guerra giapponese. Vero è che la Russia ne profittò male.

La *Reichspost* dice che la Russia ha tutto l'interesse di riavvicinarsi all'Austria, giacchè una nuova guerra la minaccia per la difesa del resto dei suoi possessi nell'Estremo Oriente, ed aggiunge:

Non è dunque la Russia che può porre delle condizioni al riavvicinamento come quella posta innanzi dal *Novoje Wremia*, che l'Austria non si opponga alla costituzione di una Lega balcanica.

Più cauto si dimostra il *Neue Wiener Tageblatt*, scrivendo:

Di fronte ai commenti dei giornali sullo stato attuale dei rapporti austro-russi ed alle indicazioni, che assumono spesso forma concreta, sulle probabilità di riuscita dell'azione di riavvicinamento preparata fra le due potenze, non può che raccomandarsi urgentemente un certo riserbo.

Per quanto soddisfacenti siano gli sforzi fatti in tal senso, tuttavia non si deve dimenticare che l'affare si trova nelle sue prime fasi.

Si deve altresì rilevare che l'opinione espressa, secondo la quale, onde giungere ad una pacificazione, sarebbero attese o necessarie dichiarazioni da farsi unilateralmente dall'Austria-Ungheria circa la politica balcanica, è assolutamente erronea.

È superfluo rilevare che si tratta piuttosto di rendere le relazioni tra i due Imperi più amichevoli ed ispirate a maggior fiducia, su di una base di perfetta reciprocità.

L'opinione pubblica russa prosegue a mostrarsi ostilissima al riavvicinamento, ed i giornali di Pietroburgo chiedono che per primo passo si verifichino le dimissioni del ministro degli esteri austro-ungarico, Aerenthal, autore dell'annessione bosniaca. Il corrispondente da Pietroburgo del *Daily Telegraph* conferma l'insuccesso delle trattative e telegrafa:

Le trattative fra la Russia e l'Austria procedono lentamente, ma finora non hanno dato luogo ad alcun atto determinato. Si può però affermare, senza timore di sbagliare, che non si giungerà ad alcun accordo completo e formale paragonabile alla famosa Convenzione di Mürsteg. L'attuale situazione europea renderebbe impossibile in questo momento la conclusione di un accordo simile.

Tutt'al più si prevede che, nel caso più favorevole, le trattative finiranno con la dichiarazione di entrambe le potenze che, per quanto riguarda la politica orientale, l'uno e l'altro Stato seguiranno linee parallele entro limiti determinati. Tuttavia è certo che la Russia non accetterà alcuna proposta che miri a neutralizzare i suoi sforzi per cementare l'unione degli Stati balcanici e per provvedere al benessere del popolo serbo.

***

Una parziale crisi ministeriale è scoppiata in Persia. Di essa dà ragione il seguente dispaccio da Teheran, 6:

Il ministro degli esteri, Ala es Saltaneh, è stato interpellato alla Camera circa le misure prese per ottenere lo sgombero del territorio persiano occupato dalle truppe russe che, malgrado le promesse ufficiali di un pronto ritiro, rimangono sempre a Takizade.

In un discorso moderato un oratore ha ricordato le interpellanze precedenti sullo stesso argomento e ha detto che la Camera attendeva da molto tempo con pazienza le dichiarazioni del ministro degli esteri.

Parecchi altri oratori hanno parlato nello stesso senso.

Il ministro nella sua risposta ha ricordato semplicemente le pratiche che aveva fatto e le misure che aveva preso e che continuerà a prendere.

La Camera ha manifestato il suo malcontento per la risposta del ministro, approvando all'unanimità una mozione di censura che equivale alla destituzione del ministro.

Il ministro ha dato le sue dimissioni.

L'*interim* del Ministero è stato affidato al sottosegretario di Stato, Sala el Mulk, che gode la piena fiducia del Parlamento.

CRONACA ARTISTICA

AUGUSTEO.

Il secondo e terzo concerto orchestrale diretti da Georg Schnéevoigt, eseguitisi giovedì scorso ed ieri all'*Augusteo* non hanno molto soddisfatto il numeroso, intelligente ed elegante pubblico che riempiva la bella sala.

Il programma del primo fu giudicato troppo leggiero e quello del secondo troppo pesante.

In quello di giovedì l'uditorio, per mostrare il suo malcontento, lasciò passare quasi sotto silenzio i tre primi numeri *Carnevale romano* di Berlioz, *Valzer da concerto* di Glazunov e *Suite* (dal balletto *Schiaccianoci*) di Tschaikowsky; solo si riscosse con la esecuzione di quel gioiello musicale che è la *Rapsodia ungherese n. 1* del Liszt che venne applaudita e bissata fra grandi acclamazioni all'ottimo direttore ed ai valenti professori dell'orchestra.

La musoneria ed il malcontento ritornarono a farsi strada per i due ultimi numeri del programma *Sulle rive del Danubio*, il ben noto valzer di Giovanni Strauss e la *Rapsodia* di Chabrier, *Espana*. Alcuni sostenevano che era un programma da giovedì grasso e non avevano tutti i torti, come quello di ieri fu detto da venerdì santo.

Lo Schnéevoigt ha voluto ieri far eseguire, e con prove di orchestra che non sembravano sufficienti, musica di maestri slavi e specialmente di giovani maestri russi. Incominciò il concerto con l'*ouverture Carnevale* del boemo Dvorak Antonio, che venne applaudito; seguì il *quadro* sinfonico *Le tre palme* del russo Alessandro Spendiarov, che sarebbe rimasto del tutto incompreso senza la spiegazione stampata nell'interno del programma. Il *quadro* ebbe sufficiente successo per la sua potenzialità orchestrale mista a quella genialità descrittiva propria della musica russa.

Chiuse il concerto la *Sinfonia* in *mi minore* (op. 27) del russo Sergio Rachmaninov, la quale venne in fine applaudita da quella parte dell'uditorio che aveva resistito alla lunghezza dei quattro tempi in cui la sinfonia è divisa.

Mercoledì sera alle ore 21 concerto d'addio del celebre e valentissimo violinista Franz von Vecsey.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. l'Imperatore della Cina ha diretto il seguente telegramma a S. M. il Re d'Italia, comunicato dalla Legazione cinese per mezzo del nostro Ministero degli esteri:

Sire!

Io sono profondamente commosso per l'accoglienza calorosa e la cordiale ospitalità che Vostra Maestà si degnò accordare ai miei commissari per gli studi sulla marina militare, principe Tsai-Hsiun ed ammiraglio Sah-Tsehg-Ping e loro seguito, nonchè per il Sovrano appoggio da Vostra Maestà prestato per facilitare il loro compito riguardo alla conoscenza dei particolari tecnici, additando ad essi la via da seguire.

In questo io scorgo una novella prova degli affettuosi sentimenti della Maestà Vostra verso la Nazione amica, considerando come suoi i nostri interessi.

Voglia Vostra Maestà degnarsi accogliere per mezzo di questo telegramma i miei ringraziamenti più vivi, nella speranza che i rapporti d'amicizia che già da lunga data esistono fra l'Italia e la Cina possano nell'avvenire farsi di giorno in giorno più intimi.

L'inchiesta per l'esercito. — L'*Agenzia Stefani* comunica: Da alcuni giornali si è espressa l'opportunità che la Commissione d'inchiesta per l'esercito estenda le sue indagini al contratto relativo al fucile automatico, pel quale l'Amministrazione militare ha pagato un milione.

La Sottocommissione amministrativa ha però già da tempo fatto questo studio, ed anzi ha già licenziata la relazione, che sarà presentata alla Commissione plenaria in una delle sue prossime adunanze.

Per il 1911. — S. E. l'ambasciatore conte Lütrow e il commissario generale dell'Esposizione internazionale d'arte, sig. Miklos de Miklosvar, magnate d'Ungheria, e il conte di San Martino, l'altra mattina visitarono la villa Cartoni onde scegliere l'area per il padiglione della Mostra ungherese.

Fu scelto un appezzamento verso l'ingresso di villa Papa Giulio, di fronte a quello sul quale sorgerà il padiglione della Germania.

*** Anche ieri l'altro si è tenuta un'adunanza plenaria dei rappresentanti dei Comitati regionali per la costruzione dei padiglioni delle singole Mostre etnografiche per il 1911 a Roma.

L'adunanza fu presieduta dal conte di San Martino, presidente del Comitato esecutivo per le feste del 1911, il quale pronunziò un nobile discorso compiacendosi dell'entusiastico slancio col quale le singole regioni hanno risposto all'appello del Comitato esecutivo.

A lui rispose, in nome dei Comitati regionali, il deputato Luciani. Tutte le regioni erano rappresentate alla riunione. La Toscana era rappresentata dall'architetto Giusti, autore dei bellissimi progetti di padiglioni già presentati.

Il conte Giovannangelo Bastogi, presidente del Comitato toscano, scusò la sua assenza con un nobile telegramma.

Tutte le regioni d'Italia hanno già presentato i loro progetti, eccetto la Liguria, l'Emilia e la Romagna, i cui rappresentanti, dopo avere esposto le cause del ritardo, dichiararono che anch'essi invieranno quanto prima i loro progetti.

Intanto si può fin d'ora ritenere dalla maggioranza dei progetti presentati che la mostra etnografica delle regioni sarà una delle parti più splendide dell'Esposizione del 1911.

Il Congresso dei comizi agrari. — Nella sede della Società degli agricoltori italiani, di Roma, ieri si sono riuniti a Congresso i rappresentanti dei comizi agrari del Regno.

Gli intervenuti erano numerosissimi.

Al banco della presidenza sedevano il senatore conte Paolo Manassei, il prof. Caruso, il prof. Lubelli, segretario.

Il presidente, senatore Manassei, porse il saluto augurale agli intervenuti e ricordò il recente Congresso delle Società degli agricoltori italiani e dichiarò aperta la V sezione annuale della Confederazione dei comizi agrari del Regno. Riferì quindi sull'opera svolta dalla Confederazione durante l'anno, accennando poi dettagliatamente agli studi fatti per la riforma dei comizi agrari italiani ed alle varie fasi dell'importante questione.

Apertasi la discussione sull'argomento, presero la parola il barone Lubelli e il marchese di Montezemolo.

Il prof. Caruso propose poi che il progetto fosse rimandato a tempo indeterminato.

Furono presentate poi proposte di vario carattere da diversi congressisti.

Un'utile conferenza. — Ieri, a Milano, l'on. V. E. Orlando tenne una conferenza sul tema: « Attuale aspetto della lotta contro la delinquenza dei minorenni in Italia ».

L'ampio salone era affollatissimo di un pubblico eletto, fra il quale si notavano molte signore.

Erano presenti l'on. senatore Mangiagalli, gli onorevoli deputati Albasini-Scrosati, Valvassori-Peroni, Romussi, Greppi, Gallino, Maino, Treves, Chiesa Eugenio, il prefetto, on. senatore Panizzardi, il sindaco, comm. Gabba, il presidente della Corte d'appello, marchese d'Invrea, il rappresentante il Consiglio dell'ordine degli avvocati ed altre autorità.

L'on. Orlando, salutato da una triplice salve di applausi, lesse la sua conferenza, svolgendo con profondità di dottrina e sentimento di filantropo il difficile argomento.

Vivissimi applausi salutarono alla chiusa il dotto conferenziere.

Iersera in onore dell'on. Orlando ebbe luogo al caffè Cova un banchetto di 150 coperti.

Cortesie internazionali. — Il ministro degli esteri di Francia, signor Pichon e la sua signora hanno offerto, l'altro ieri, a Parigi, una colazione in onore del conte Gallina, ex-ambasciatore d'Italia presso la Repubblica francese.

Ad Anton Giulio Barrili. — A Genova sarà prossimamente murata sul palazzo Brignole, dove abitava Anton Giulio Barrili, una lapide coll'effigie dell'illustre scrittore.

L'iscrizione, dettata dal senatore Paolo Emilio Bensa, è la seguente:

Fra queste mura — Visse dal MDCCCXCV al MCMVII — Anton Giulio Barrili — Savonese per nascita, genovese per adozione — Sui campi di battaglia — Nel giornalismo, nel Parlamento — Negli innumeri geniali volumi — Sulla cattedra Universitaria — Mirabile multanime tempra di italiano — V maggio MCMX.

L'inaugurazione formerà parte dei festeggiamenti per il cinquantenario della partenza dei Mille.

Per gli scrittori d'arte. — In seguito ad una donazione che i signori prof. Gaetano ed ing. Giuseppe Sangiorgio, nell'intento di onorare la memoria del loro padre, il celebre scultore Abbondio Sangiorgio, fecero all'Accademia di belle arti di Brera in Milano, è stato indetto in questi giorni, a cura dell'Accademia stessa, un concorso per una storia critica della scultura italiana nel secolo XIX. Il premio da assegnare al vincitore sarà di lire tremila, pur restando al medesimo la piena proprietà dell'opera. I manoscritti, corredati o dalle fotografie o dall'indicazione delle opere che si intendono riprodurre, dovranno pervenire alla segreteria della predetta Accademia non più tardi delle ore 14 del 13 dicembre 1911. Il concorso è riservato ai soli scrittori italiani.

Beneficenza. — A Genova il signor G. B. Tassano ha donato 15,000 lire per l'Istituto delle case popolari.

L'atto generoso è elogio a sè stesso.

Servizio vaglia internazionali. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi, comunica:

« Nell'intento di agevolare gli interessi dei nostri connazionali residenti all'estero, dal 1° del corrente febbraio, viene elevato a L. 3000 il limite dell'importo dei vaglia emessi o pagabili negli uffici italiani all'estero limitatamente fra di loro e nei rapporti con le direzioni del Regno, e con gli uffici di Massaua ed Asmara, nella colonia Eritrea e di Mogadiscio, nella Somalia italiana, fermo restando il limite già stabilito con gli uffici di 1ª, 2ª e 3ª classe del Regno e gli altri uffici coloniali ».

*** È stato istituito il cambio dei vaglia internazionali ordinari fra l'Italia e la Turchia.

Sono autorizzati a tale servizio:

In Italia, tutti gli uffici del Regno, non che quelli della Repubblica di San Marino, della Colonia Eritrea, quello di Mogadiscio nella Somalia italiana, e gli uffici italiani all'estero.

Il servizio è effettuato sulla base dell'accordo dell'unione postale internazionale di Roma, salvo le seguenti eccezioni:

1° Non è ammesso il servizio dei vaglia internazionali telegrafici;

2° l'importo massimo di ciascun vaglia emesso in Italia è fissato a L. 500, rimanendo limitato a L. 100 per gli uffici di 3ª classe e quello di ogni vaglia rilasciato in Turchia, non può superare 22 lire turche;

3° il servizio di consegna dei vaglia per espresso non è ammesso;

4° l'importo dei vaglia tratti sulla Turchia dev' essere indicato dagli uffici italiani, in lire turche e piastre, in seguito a conversione delle monete da eseguirsi dagli stessi uffici di emissione sulla della base tabella di ragguaglio;

5° l'importo dei vaglia rilasciati dagli uffici turchi sull'Italia deve essere indicato in franchi, o lire e centesimi.

Movimento commerciale. — Il 5 corrente a Genova furono caricati 1243 carri, di cui 582 di carbone pel commercio e 101 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 479 di cui 180 di carbone pel commercio e 99 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 390 di cui 137 di carbone pel commercio e 20 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 267 di cui 132 di carbone pel commercio e 108 per l'amministrazione ferroviaria e a Spezia 109 di cui 70 di carbone pel commercio e 4 per l'amministrazione ferroviaria

Marina militare. — La R. nave *Varese* è giunta a Canea il 5 corrente.

Marina mercantile. — È giunto il 3 corrente a Boston il *Duca di Genova* della N. G. I. — Il *Città di Torino* della Veloce è partito da Ponce do Portorico per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LISBONA, 5. — Il *Diario de Noticias* annuncia che è crollato un tunnel sopra una linea dell'Andalusia, seppellendo 17 operai che erano addetti ai lavori di riparazione.

BERLINO, 5. — *Reichstag.* — Si approva definitivamente, senza discussione, il progetto di legge concernente le relazioni commerciali fra la Germania e gli Stati Uniti.

Soltanto una minoranza insignificante ha votato contro.

ATENE, 5. — Venizelos è partito per la Canea.

COSTANTINOPOLI, 5. — *Camera dei deputati.* — Si approva la convenzione commerciale col Montenegro.

PARIGI, 5. — I ministri si sono riuniti a consiglio all'Eliseo. Il presidente del Consiglio Briand ha esposto come si sia ripresa la vita normale nelle regioni inondate e ha dichiarato che le conseguenze del disastro sono più limitate di quanto si credeva. I timori di epidemia sono eliminati.

È stato stabilito che vari ministri si recheranno a visitare le località danneggiate. Un nuovo credito sarà chiesto alla Camera. Briand, Cochery e Ruau studieranno le combinazioni finanziarie atte ad assicurare ai coltivatori, ai commercianti, ai piccoli proprietari danneggiati i crediti necessari per riparare i danni.

Il ministro della marina ha proposto di esonerare dal suo comando il comandante dell'incrociatore *Ernest Renan*, che si arenò a Biserta e fu rimesso a galla, ed ha annunciato che il comandante della torpediniera *192*, arenatasi all'isola di Sainte Marguerite, sarà tradotto dinanzi al Consiglio di guerra.

SAVANNAH, 5. — Il vapore *Alamo* ha salvato l'equipaggio composto di 46 uomini della nave *Kentucky*, la quale affondava poco dopo.

PARIGI, 5. — Un avvallamento di un metro di diametro e di circa tre metri di profondità si è prodotto sul Quay de Passy verso le ore 3, sulla scarpata che costeggia a valle la ferrovia degli Invalidi. L'avvallamento che si è prodotto sul marciapiedi del Boulevard des Capucines non presenta alcuna gravità.

La circolazione è stata ristabilita dappertutto nel 15° circondario salvo nella rue Leblanc.

A Neuilly-sur-Seine l'acqua è completamente scomparsa dai quartieri inondati. A Neuilly-Plaisance qualche strada che si trovava ad un livello basso rimase ancora inondata; tutte le altre sono state restituite alla circolazione. Le officine si riaprono lunedì.

A Charenton qualche muro è crollato ed una donna è rimasta sotto le macerie.

BUDAPEST, 5. — Tomasic è stato nominato Bano di Croazia.

NIMULE (*Africa Orientale*), 5. — L'ex-presidente degli Stati Roosevelt e i suoi compagni sono arrivati a Nimule in viaggio per Goudokoro. Fra gli animali uccisi durante le caccie dall'ex-presidente si trova un rinoceronte bianco.

MALTA, 5. — Un'epidemia di febbri gastriche infierisce a Malta. Vi sono stati oggi 97 casi; ieri ve n'erano stati 101 e ier l'altro 66.

PARIGI, 5. — L'altezza della Senna al ponte di Austerlitz, alle ore 5 di stasera, era di metri 4.86, con un abbassamento totale di metri 3.76. È probabile che da stasera a domani le acque si abbasseranno ancora di circa 50 centimetri.

CHAMBERY, 5. — Una violenta tormenta di neve si è scatenata la scorsa notte al colle de Pré. Cinque turisti, sorpresi dalla tormenta, si sono rifugiati in una capanna, dove hanno passato la notte e dove sono rimasti bloccati, sotto circa tre metri e mezzo di neve. Una squadra di salvataggio, composta di venti persone, si è recata oggi a liberarli, e, dopo sforzi pericolosi, vi è riuscita. I turisti sono rimasti trenta ore senza cibo.

COSTANTINOPOLI, 5. — *Camera dei deputati.* — Si approvano i crediti per il congedamento delle truppe e per la chiamata delle reclute. Quest'anno le reclute saranno circa 53,000.

Il trattato di commercio col Montenegro, approvato dalla Camera, è basato sulla clausola del trattamento della nazione più favorita.

Ier l'altro a Djedda vi è stato un caso di peste seguito da morte.

INDIANA (PENSILVANIA), 6. — Parte della miniera di Earness è stata distrutta da un'esplosione.

Una dozzina di minatori sono rimasti sepolti. Un gruppo di operai disceso nella miniera per l'opera di salvataggio non è risalito alla superficie del suolo. Si teme che tutti siano periti.

SANTIAGO DEL CILE, 6. — Tutti i ministri hanno ritirato le dimissioni, ad eccezione di quello delle finanze, Forero, che sarà sostituito dal senatore Sevariano Besada.

INDIANA, 6. — Sono stati estratti dalla miniera di Earness undici cadaveri di minatori.

COSTANTINOPOLI, 6. — Il sultano ha ricevuto il Consiglio amministrativo della Lega navale, al quale ha dichiarato di avere destinato per la flotta 23,000 lire turche, cioè una quota mensile della sua lista civile.

Ieri, a Smirne, sono stati giustiziati tre greci che presero parte al sequestro dell'inglese Patterson.

COSTANTINOPOLI, 6. — La Camera ha aggiornato nuovamente la discussione sul progetto di legge relativo alle chiese ribelli della Macedonia.

COSTANTINOPOLI, 6. — Le assicurazioni date dalle potenze circa le dichiarazioni amichevoli della Grecia sono considerate tali da eliminare ogni pericolo di complicazioni.

Quelle assicurazioni hanno prodotto una impressione eccellente in tutti i circoli.

Il giornale *Ikdam* felicita il Governo per il successo ottenuto.

LONDRA, 7. — Intervistato da un redattore della *Morning Post*, Joe Chamberlain ha dichiarato che la riforma della tariffa doganale deve rimanere lo scopo principale della politica degli unionisti. Si tratta di una riforma ampia e profonda che interessa l'intero impero britannico.

Chamberlain ha poi esaminato la posizione del Gabinetto liberale e i provvedimenti che esso si propone di prendere per una riforma dei poteri della Camera dei pari.

PARIGI, 7. — Il *Journal* annuncia che il fiume Grand-Morin, affluente della Marna, si trova nuovamente in piena e le sue acque salgono in modo inquietante. Il livello del fiume si è innalzato di un metro e cinquanta da ieri mattina.

Il *Petit Parisien* dice che secondo i dati che è stato possibile raccogliere le inondazioni avrebbero ridotto alla disoccupazione 110,000 operai, di cui 25,000 a Parigi e 85,000 nella Senna-e-Marna e nella Senna-e-Oise.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

6 febbraio 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	753.85.
Umidità relativa a mezzodì	38.
Vento a mezzodì	NE.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 13.7. minimo 6.7.
Pioggia	— —

6 febbraio 1910.

In Europa: pressione massima di 774 sulla Russia centrale, minima di 728 sulla Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito, fino a 9 mm. sulla Sardegna; temperatura prevalentemente aumentata; piogge al sud e Sicilia.

Barometro: 765 all'estremo nord; 755 sulla penisola Salentina.

Probabilità: venti moderati o forti tra nord e ponente, con mare mosso od agitato; cielo nuvoloso al sud e Sicilia con pioggie; altrove tempo generalmente buono.

N. B. - Ad ore 11 è stato telegrafato a tutti semafori di alzare il cono nord.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica.

Roma, 6 febbraio 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	13 6	8 0
Genova	sereno	calmo	12 6	5 3
Spezia	sereno	calmo	12 8	4 2
Cuneo	sereno	—	10 1	0 7
Torino	sereno	—	8 9	— 2 1
Alessandria	sereno	—	11 3	— 1 1
Novara	sereno	—	11 0	— 4 0
Domodossola	1/4 coperto	—	11 5	— 3 6
Pavia	sereno	—	9 9	— 2 2
Milano	1/4 coperto	—	11 0	— 0 4
Como	sereno	—	11 5	1 0
Sondrio	sereno	—	7 6	— 1 3
Bergamo	sereno	—	8 4	3 3
Brescia	sereno	—	5 7	— 1 5
Cremona	sereno	—	6 2	0 2
Mantova	nebbioso	—	7 2	0 0
Verona	sereno	—	8 7	2 5
Belluno	sereno	—	3 6	— 2 8
Udine	sereno	—	13 1	8 2
Treviso	sereno	—	10 0	2 0
Venezia	sereno	calmo	9 1	4 5
Padova	sereno	—	9 7	3 4
Rovigo	sereno	—	9 0	1 5
Piacenza	sereno	—	6 7	— 0 9
Parma	sereno	—	7 3	0 0
Reggio Emilia	sereno	—	7 0	0 9
Modena	sereno	—	7 1	2 9
Ferrara	sereno	—	6 0	1 2
Bologna	sereno	—	7 1	2 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	6 8	2 6
Pesaro	1/2 coperto	mosso	8 4	4 0
Ancona	1/2 coperto	agitato	9 2	3 0
Urbino	1/4 coperto	—	5 0	2 2
Macerata	1/4 coperto	—	5 0	1 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	6 4	2 5
Camerino	coperto	—	3 1	1 0
Lucca	sereno	—	10 3	0 6
Pisa	sereno	—	12 8	0 5
Livorno	sereno	legg. mosso	11 0	3 5
Firenze	sereno	—	10 6	5 5
Arezzo	sereno	—	7 8	3 5
Siena	1/4 coperto	—	7 8	3 2
Grosseto	sereno	—	10 8	3 9
Roma	1/4 coperto	—	12 2	6 7
Teramo	1/2 coperto	—	?	10 0
Chieti	coperto	—	6 8	2 0
Aquila	3/4 coperto	—	5 9	1 2
Agnone	1/4 coperto	—	2 0	0 2
Foggia	piovoso	—	10 1	2 0
Bari	piovoso	molto agit.	11 0	3 2
Lecce	piovoso	—	12 4	8 0
Caserta	coperto	—	11 4	7 5
Napoli	coperto	mosso	10 5	6 1
Benevento	3/4 coperto	—	11 2	6 4
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	coperto	—	3 8	1 2
Potenza	piovoso	—	4 0	0 2
Cosenza	1/2 coperto	—	7 7	4 4
Tiriolo	coperto	—	10 2	4 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	molto agit.	12 3	9 7
Palermo	piovoso	molto agit.	10 8	7 2
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	11 2	8 0
Caltanissetta	coperto		8 0	2 7
Messina	3/4 coperto	agitato	10 3	5 7
Catania	coperto	legg. mosso	9 7	5 6
Siracusa	coperto	mosso	13 0	6 5
Cagliari	sereno	mosso	12 5	2 0
Sassari	sereno	—	9 5	5 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*